

ARTICOLO 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

COMMENTO

L'articolo 13 della Costituzione stabilisce e sancisce che cosa vuol dire libertà personale.

COMMA 1: "La libertà personale è inviolabile."

Il diritto alla libertà personale è il più importante dei diritti inviolabili ed è riconosciuta sia ai cittadini che agli stranieri e agli apolidi in quanto uguale per tutti a prescindere dalla nazionalità e da qualsiasi altro elemento di discriminazione.

COMMA 2: "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge."

In questo comma viene sancito il diritto del singolo a non subire limitazioni, restrizioni fisiche ed arresti, soprattutto nei confronti di potenziali abusi da parte delle pubbliche autorità. Inoltre, si possono individuare tre garanzie fondamentali:

- la riserva di legge assoluta: solo la legge ordinaria può disciplinare i casi di limitazione della libertà personale.
- la riserva di giurisdizione: solo i giudici possono deliberare provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- l'obbligo della motivazione che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale. Tale obbligo costituisce un'importante garanzia in quanto impone al giudice di indicare espressamente i fatti, che hanno giustificato l'adozione del provvedimento restrittivo, per dimostrare che ha applicato e rispettato la legge.

COMMA 3: "In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto."

Viene sancito che in casi di necessità, indicati dalla legge, l'autorità può adottare provvedimenti provvisori che vengono comunicati all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore, se non vengono convalidati nelle successive quarantotto ore i provvedimenti verranno revocati.

COMMA 4: "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."

Viene punita qualsiasi violenza (fisica o morale) sulle persone private della libertà personale.

COMMA 5: *"La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."*

Viene sancito che la legge stabilisce il limite massimo di quanto un uomo, in attesa del giudizio, può rimanere privato della sua libertà personale.